f. 8

REGOLE

DELLA CONFRATERNITA

DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

DELLA PARROCCHIA

DI

S. BARBARA IN S. STEFANO

DI VICENZA

VICENZA

TIPOGRAFIA PARONI

1819

Digitized by Google

Digitized by Google

A gloria di Dio la Veneranda Confraternita del Santissimo Sacramento della Parrocchia di S. Barbara in Santo Stefano di Vicenza ha stabilite le seguenti regole e discipline, basate sulla disposizione del Decreto 26. Maggio 1807, e delle relative Ministeriali Istruzioni 15. Settembre susseguente, discusse e ammesse nella Congregazione dei Delegati il giorno 7. Gennajo 1818.

CAPO PRIMO

Dell' oggetto della Confraternita

1. L' unico scopo della Confraternita è l' esercizio de' Confratelli in opere di pietà, per onorare Gesù Cristo Sacramentato, ed esser degni della sua misericordia.

2. Le opere di pietà, nelle quali li Con-

fratelli si esercitano consistono essenzialmente nell' adorazione del Santissimo Sacramento, nell' accompagnamento del medesimo nelle solenni Processioni, e nell' assistenza de' poveri infermi.

3. Sarà solennizzata annualmente dalla Confraternita la Festa del *Corpus Domini*, ed il giorno del Martedì fra l' ottava, in cui suole aver luogo la Processione della Parrocchia.

4. In ogni giorno Festivo avrà luogo un' Ufficiatura, le forme e discipline della quale saranno a parte stabilite dagli Ufficiali della Confraternita di consenso del Reverendissimo Parroco.

5. Oltre all' intervento alla solenne generale Processione del *Corpus Domini*, la Confraternita interverrà alla solenne Processione della Parrocchia dell' ottavario del *Corpus Domini*, ed alle Processioni della terza Domenica d' ogni mese.

6. Le altre pratiche divote, e sacre funzioni della Confraternita verranno stabilite di tempo in tempo dalli Deputati della Congregazione.

7. Li poveri infermi saranno assistiti, acciò non manchino de' spirituali soccorsi,

e per quanto lo comporterà le forze della Confraternita saranno suffragati li bisognosi d'una qualche elemosina.

CAPO SECONDO

Delli Confratelli

8. Il numero de' Confratelli resta per ora limitato a cento; vi sarà poi un numero illimitato di Confratelli, e di Consorelle soprannumerarj.

9. Li Confratelli vestiranno l'abito di pratica per la decenza delle funzioni sacre, alle quali intervengono.

10. Interverranno all' Ufficiatura, alle funzioni della Confraternita, ed alle solenni Processioni.

11. Assisteranno alla convocazione generale della Confraternita.

12. Potranno essere eletti in Deputati della Congregazione, od in Ufficiali della Confraternita.

13. Si farà loro la sacra funzione dell' Agonia al punto della morte, mediante l'esposizione del Santissimo Sacramento, per impetrare da Dio un felice passaggio da questa a miglior vita.

Digitized by Google

14. Il loro cadavere sarà accompagnato alla Scuola dalla Confraternita.

15. Saranno fatte celebrare dalla Confraternita appena seguita la loro morte dodici Messe in suffragio dell'anima.

16. Anche li Confratelli soprannumerarj potranno vestire l'abito di pratica, ed intervenire all' Ufficiatura, ed alle Processioni.

17. La sacra funzione dell' Agonia sarà comune pure a detti Fratelli soprannumerarj, ed alle Consorelle.

18. Li Confratelli soprannumerarj a seconda della mancanza de' Confratelli ordinarj entreranno volendo per anzianità a comporre il numero dei cento.

19. Li Confratelli ordinarj pagano un contributo annuo di venete L. 12. dodici, diviso a soldi venti per ogni mese.

20. Quelli soprannumerarj, e le Consorelle pagano invece venete L. 6. sei, distribuite a soldi dieci per ogni mese.

21. Oltre al detto normale contributo sarà facoltativo alli Confratelli tutti e Consorelle di offrire spontaneamente di più, e potranno anche venire eccitati dal Parroco, e dal Priore a contribuire in via straor-

dinaria per le spese delle funzioni, e specialmente per soccorso degl' infermi, ma sarà libero ad ognuno il prestarsi a seconda de' sentimenti della sua pietà.

CAPO TERZO

Della Convocazione generale della Confraternita

22. Questa Convocazione ha luogo statutariamente ogni anno nel primo giorno festivo susseguente alla Processione solenne della Parrocchia nell' ottavario del *Corpus Domini*, e straordinariamente ogni volta che il bisogno lo richiedesse.

23. La Convocazione straordinaria dev' essere promossa dalla Congregazione de' Delegati; quella statutaria viene ordinata a diligenza del Priore, o delli Vice-Priori.

24. Intervengono li soli Confratelli ordinarj.

25. Assiste a dette Convocazioni, giusta le prescrizioni Governative, uno speciale Delegato di Polizia, e se ne riporta l'assenso dall'Autorità Municipale. Sono presiedute dal Parroco.

Digitized by Google

23b

26. Nella Convocazione statutaria si versa sulla annuale resa di conto dell' amministrazione economica della Confraternita, si eleggono, o confermano gli Ufficiali, e per terzo ogni anno li Deputati della Congregazione.

27. Le deliberazioni vengono prese a pluralità de' voti resi occultamente a bossoli e ballotte.

28. Qualunque numero de' Confratelli intervenga un' ora dopo l' invito, è legittimo a deliberare.

CAPO QUARTO

Della Congregazione de' Delegati

29. È composta di dodici Confratelli eletti dalla Convocazione generale.

30. Questi individui restano in carica tre anni, e se ne cangiano quattro ogni anno.

31. Per li primi anni gl' individui da cangiarsi sortiranno con la regola dell' età, cioè prima quelli che contano meno anni.

32. Spetta alla Congregazione il deliberare in argomento di sacre funzioni e di-

Digitized by Google

vote pratiche della Confraternita, ed il determinarne le inerenti discipline.

33. Spetta ad essa il determinare le spese, ed il regolare l'economico della Confraternita, sopra rapporto del Priore, o delli Vice-Priori.

34. Da essa si ammette l'ascrizione de' Confratelli ordinarj, riportato prima l'assenso del Reverendissimo Parroco, senza del quale non è ammissibile verun individuo per le prescrizioni Governative.

35. Ella determina col concorso del Reverendissimo Parroco, accresce, o diminuisce il numero de' Confratelli, di cui è composta la Confraternita.

36. Gli Ufficiali della Confraternita intervengono con voto alle deliberazioni della Congregazione, quantunque non sieno Delegati.

37. Alle sedute della Congregazione interviene per disposizione Governativa un Delegato Politico, e sono presiedute dal Reverendissimo Parroco.

38. Le sedute possono essere promosse dal Reverendissimo Parroco, dal Priore, e dalli Vice-Priori, ed in caso d'urgenza dalli Fabbricieri della Chiesa Parrocchiale.

Digitized by Google

L78

39. È legittima la convocazione quando intervengono nove individui.

40. Le deliberazioni sono prese come all' articolo 27.

CAPO QUINTO

Dell' amministrazione economica della Confraternita

41. L' attività economica della Confraternita è formata dal contributo pagabile da' Confratelli, e dalle oblazioni de' medesimi, spontanee, o sollecitate, ma sempre volontarie.

42. Formano parte di questa attività le cere, che le famiglie de' Confratelli morti distribuissero per l' accompagnamento degli stessi alla Chiesa, che ogni Confratello dovrà consegnare alla Confraternita.

43. La passività consiste nelle spese occorrenti per le divote funzioni, Processioni, acquisto di cere, di arredi, ed ornamenti pel decoro della Confraternita, pagamento de' serventi, ed impiego in elemosine a' poveri infermi.

44. Le esazioni del contributo vengono

fatte col mezzo di un Riscuotitore, e da esso versate in cassa. Le oblazioni volontarie vengono o pagate direttamente in cassa, od in mano di quel Confratello che sarà dal Priore delegato a riceverle per versarle poi in cassa.

45. La cassa sarà tenuta dall' Ufficio Cassiere della Confraternita con regolare scrittura.

46. Le spese occorrenti per le divote funzioni saranno determinate dalla Congregazione de' Delegati, dopo di aver presi li convenienti concerti con li Fabbricieri a termini degli articoli 15. e 16. delle Istruzioni Ministeriali 15. Settembre 1807., e quanto a quelle delle Processioni, acquisto di cere, arredi, ed ornamenti se non siano sorpassanti le Lire cento venete, sopra rapporto delli Gastaldi, verranno autorizzate dalli Priore, e Vice-Priori con la maggiorità de' voti.

47. Le elemosine poi vengono deliberate dal Priore, e dalli Vice-Priori, pure colla maggiorità de' voti sopra rapporto delli Visitatori degl' infermi.

48. Per ogni spesa si dovrà aver riguardo alla esistenza effettiva in cassa del fon-

140

do, onde soddisfarla, é la prima e principale cura sarà quella di regolare esse spese, e la frequenza delle funzioni secondo i mezzi reali, o presunti con certezza non solo, ma di avere l' avvertenza, che vi sia sempre un avanzo da convertirsi od in vantaggio della Chiesa, quando se ne conosca il bisogno, od in sussidio agl' infermi.

49. Il Cassiere non esborserà denaro se non contro Mandato contrassegnato almeno dal Priore, e da un Vice-Priore, e li firmanti si renderanno responsabili della somma in ispecialità, in quanto eccedessero la loro competenza, o non esistesse la deliberazione della Congregazione Delegata.

50. Gli effetti della Confraternita saranno custoditi dalli Gastaldi contro inventario da essi segnato in doppio, uno da rimanere presso di loro unito agli effetti, e l' altro da essere depositato negli atti della Confraternita appresso il Cancelliere.

CAPO SESTO

Degli Ufficiali della Confraternita, e delle loro mansioni

51. Gli Ufficiali della Confraternita so-

no: un Priore, due Vice-Priori, un Cancelliere, un Computista, un Cassiere, due Gastaldi, due Visitatori degl' infermi, ed un Cappellano.

52. Vengono eletti dalla Convocazione generale, e trascelti fra li Confratelli ordinarj.

53. Stanno in uffizio tre anni, e si cangiano un terzo ogni anno, cioè il primo anno un Vice-Priore, il Computista, ed un Gastaldo; il secondo anno l'altro Vice-Priore, il Cancelliere, ed un Visitatore; il terzo anno il Priore, il Cassiere, l'altro Gastaldo, e l'altro Visitatore, e così successivamente.

54. Il Cappellano non si cangia che, o per sua volontà, o per deliberazione della Convocazione generale, in caso di fondato motivo.

55. Gli Ufficiali possono essere dal voto della Convocazione generale confermati in carica, ma s'essi vogliono possono rifiutar di accettare, ed in tal caso non potranno essere rieletti che dopo tre anni.

56. Volendo far uso del rifiuto, dovranno essere presenti alla Convocazione, e dichiararlo all'atto della proposizione di confer-

ma, per non obbligare la Confraternita ad un' altra convocazione.

57. Salvo il caso contemplato dal superior paragrafo, ogni Confratello sarà tenuto ad accettare l' ufficio, a cui sarà eletto, e si farà un dovere di prestarsi a disimpegnarlo, nè potrà dispensarsi, che pagando in cassa della Confraternita una penitenza d' una Sovrana d' oro.

58. In caso di volontaria dispensa, mediante pagamento della Sovrana, sarà autorizzata a sostituire altro individuo a quell' uffizio, la Congregazione dei Delegati.

Sezione I.

Uffizio del Priore

59. Unitamente alli Vice-Priori, e sotto la presidenza del Parroco, ha la direzione principale della Confraternita.

60. È autorizzato a trattare per la Confraternita col Parroco, e coi Fabbricieri per i diversi oggetti famigliari, pei quali non sia necessaria convocazione speciale.

61. Può convocare la Congregazione dei Delegati ogni volta che abbisogni, e dà le

disposizioni per la Convocazione statutaria della Confraternita, può essere anche da lui promossa estraordinariamente ove lo creda necessario.

62. Conosce, sopra rapporti de' Gastaldi, li bisogni economici della Confraternita, per spese necessarie, provvede, ed approva, unitamente alli Vice-Priori, s'è di competenza, e ne fa rapporto alla Congregazione de' Delegati, ove i bisogni eccedano la sua competenza.

63. Conosce e provvede parimenti in unione de' Vice-Priori, sopra rapporti de' Visitatori degl' infermi, riguardo alle elemosine da farsi.

64. Invigila perchè tutti li Confratelli paghino il contributo.

65. Contrassegna li Mandati diretti al Cassiere per li pagamenti da farsi.

66. Ha sempre il primo posto in rango coi Confratelli.

Sezione II.

Uffizio de' Vice-Priori

67. Suppliscono al Priore ov' esso sia impedito.

Digitized by Google

68. Concorrono con esso nelle deliberazioni, di cui alli precedenti §§. 46. 47. 62. e 63.

69. Contrassegnano col Priore li Mandati per le spese.

70. Rangano subito dopo il Priore, e fra di loro per anzianità d' elezione.

Sezione III.

Uffizio del Cancelliere

71. Interviene alle Convocazioni generali, ed alle sedute della Congregazione de' Delegati, ed estende li relativi processi verbali, e gli atti di deliberazione.

72. Custodisce gli atti, e documenti della Confraternita.

73. Estende l'inventario degli effetti della Confraternita, e ne custodisce un originale per gli opportuni riscontri.

74. Di quattro mesi in quattro mesi con l' intervento del Computista aggiunge alli due originali dell' inventario gli effetti che fossero di nuovo provvisti, e storna con opportune annotazioni le partite degli effetti che fossero consunti.

75. All' uscire d' uffizio fa la consegna

in regola di dette carte, e documenti al Cancelliere che subentra.

76. In caso d'impedimento del Cancelliere, li processi verbali, e gli atti di deliberazione vengono estesi dal Computista, o d'altro Ufficiale della Confraternita, che li passa poi al Cancelliere.

77. Ranga subito dopo li Vice-Priori.

Sezione IV.

Uffizio del Computista

78. Assiste al Cancellier nell'estesa dell'inventario degli effetti della Confraternita ed alle quadrimestrali retifiche per aggiunte o storni come nelli superiori §§. 73. 74.

79. Rivede annualmente l'amministrazione del Cassiere, e forma il bilancio da prodursi alla Convocazione generale statutaria.

80. Sorveglia alle riscossioni del contributo, e dà di tempo in tempo al Priore la nota dei difettivi per le opportune sollecitazioni.

81. Sindaca li Mandati rilasciati per esborsi al Cassiere, se non sieno nei limiti della competenza del Priore, e Vice-Prio-

ri, e non sieno giustificati da deliberazioni della Congregazione de' Delegati, e così gli esborsi del Cassiere, se non sieno comprovati dalle corrispondenti ricevute, facendone rapporto alla Congregazione dei Delegati per le opportune disposizioni.

82. Supplisce al Cancelliere nelle Convocazioni della Confraternita, e nelle sedute della Congregazione de' Delegati, se questi sia impedito.

83. Ranga subito dopo il Cancelliere.

Sezione V.

Uffizio del Cassiere

84. Riceve dal Riscuotitore mensilmente le somme che saranno esatte dal contributo de' Confratelli, e le oblazioni volontarie che direttamente, od indirettamente gli verranno versate.

85. Tiene in regola due registri uno Cassa, e l'altro Quaderno; nel primo registra in regola di giornata, ed in ordine di scrittura l'esazioni, ed i pagamenti, e nell'altro, in cui sarà impostata la partita di tutti li Confratelli ordinarj e soprannumerarj, addebita, ed accredita respet-

tivamente le partite stesse, onde si rilevi in ogni tempo, se ogni Confratello abbia, o no pagato il contributo.

86. Paga li Mandati che saranno emessi dal Priore, e Vice-Priori, giusta il §. 49., ritirando ricevuta da quegli al quale fa l' esborso, e conservando in filza numerizzata progressivamente li detti Mandati con annessa la ricevuta a giustificazione degli esborsi registrati in cassa.

87. Dà al Priore ad ogni sua richiesta uno specchietto dimostrante lo stato della cassa, perchè possa regolare le spese e la emissione de' Mandati.

88. Sottopone al Computista li proprj registri, e relativi documenti per gli ordinarj bilancj, e per la conoscenza dello stato di esazione.

89. Conserva in separata filza le mensili note di esazione che gli verranno consegnate dal Riscuotitore come al §. 106, con la scorta delle quali farà le accreditazioni nel Quaderno alle partite de' Confratelli.

90. Ranga subito dopo il Computista.

248

Sezione VI.

Uffizio delli Gastaldi

91. Hanno in custodia le cere, e gli effetti tutti della Confraternita contro inventario come alli §§. 73. 74.

92. Dirigono le funzioni divote, e le Processioni giusta le deliberazioni della Congregazione de' Delegati, e le disposizioni de' Priori, e Vice-Priori.

93. Fanno dispensare le cere della Confraternita per li usi necessarj, e gli altri occorrenti arredi, od effetti, ed hanno poi cura di ritirarli.

94. Fanno rapporto al Priore per la provvista degli effetti necessarj, e per le altre spese occorrenti, ed avutone l'incarico si prestano alla provvista, e danno ogni opportuna disposizione perchè tutto proceda con buon ordine e con decoro.

95. All' egresso dal loro uffizio fanno la consegna in regola degli effetti affidati alla loro custodia.

96. Rangano subito dopo il Cassiere, e fra di loro per anzianità di elezione.

Sezione VII.

Uffizio dei Visitatori degl' infermi

97. Stanno in relazione col Reverendissimo Parroco per la conoscenza degl' infermi della Parrocchia, e specialmente de' Confratelli, e per concertare le visite e le elemosine da farsi loro.

98. Hanno cura specialmente che sieno loro somministrati gli spirituali soccorsi, e danno a tempo opportuno le disposizioni per la sacra funzione dell' Agonia, ed ove vi sia luogo per l' accompagnamento del cadavere alla Chiesa.

99. Fanno rapporto al Priore per le elemosine da distribuirsi a que' poveri infermi della Parrocchia, che ne abbisognano, preferendo li Confratelli, e distribuiscono le elemosine stesse dietro le disposizioni del Priore, e Vice-Priori.

100. Rangano subito dopo li Gastaldi.

Sezione VIII.

Uffizio del Cappellano

101. È confratello onorario fra gli ordinarj, ed assiste anche come Ufficiale della

250

Confraternita alle sedute della Congregazione de' Delegati.

102. Assiste alle divote funzioni, ed ha il posto dovuto alla dignità del suo carattere, com'è di stile.

103. Le cere e le elemosine che venissero ad esso offerte dalle Famiglie de' Confratelli per l'accompagnamento alla Chiesa dei cadaveri sono eccettuate dalla regola stabilita con il §. 42.

104. La Confraternita lo preferirà agli altri Sacerdoti per la celebrazione de' Divini Sacrifizj, anche in riguardo all'elemosina per dovuta gratitudine alli di lui impieghi.

CAPO SETTIMO

Delli Serventi

105. Un Riscuotitore esigerà il contributo mensilmente dalli Confratelli, e mensilmente lo verserà al Cassiere.

106. Accompagnerà la mensile versazione con una distinta delli nomi de' Confratelli, da' quali avrà esatto, perchè serva di regola alle accreditazioni in Quaderno come al §. 85.

Digitized by Google

107. Avrà la mercede d' un tanto per cento sull' introito da fissarsi dalla Congregazione de' Delegati secondo i casi e le circostanze.

108. Sarà eletto dalla Congregazione medesima.

109. Il Bidello servirà la Confraternita nelle divote funzioni, e nelle Processioni.

110. Circolerà i viglietti d' invito per le convocazioni, sedute, funzioni, e Processioni.

111. Si presterà agli ordini del Reverendissimo Parroco, e degli Ufficiali della Confraternita in oggetti della Confraternita medesima.

112. Percepirà il salario che gli verrà assegnato dalla Congregazione de' Delegati, dalla quale sarà eletto.

Oggi 7. Gennajo 1818. *diciotto*

Convocata la Congrega della Vener. Scuola del Santiss. Sacramento, composta dalli Signori Parroco di Santa Barbara Signor

✠ Don Francesco Parise

Regio Delegato Signor Conte Marc' Antonio Trissino

252

Pietro Dott. Zuccato Priore
Carlo Cecchetti
Antonio Fabris
Andrea Dirindana
Angelo Podestà
Marco Bernardi
Giuseppe Cavaliere
Giovanni Franceschini
Gaetano Peccorini
Giuseppe Bonaccioli
Giovanni Giacomazzi secondo Priore
Giuseppe de' Vecchi
Leonzio Menegatti
Luigi Prevedini
Dott. Alessandro Tassoni
Pacifico Barbini Cappellano
Pietro Lucchini secondo Priore
Francesco Tecchio
Pietro Dal Ferro Cancell.

1. Fu proposta l'approvazione del Regolamento della Confraternita, restò presa a pieni voti.

✠ Abbate Parise Parroco
Pietro Zuccato Priore
✠ Marc' Antonio Trissino Reg. Delegato Politico Speciale.

5834555

Digitized by Google